|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARIFFE D.lgs.n. 32 del 02/02/2021 (\*)**  **Controlli ufficiali ed altre attività ufficiali, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di:**   * **ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE** * **Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)** * **Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI** | | | | |
| **PRESTAZIONE** | **Rif. normativo** | **Tariffa euro** | **Maggiorazioni** | **note** |
| EXPORT - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, anche effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, finalizzati all’attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti da Paesi terzi | D.lgs.n.32 del 02/02/2021  art. 5 commi 5 - 6 - 7  art. 9 c. 3 lettera b) controlli ufficiali e altre attività su richiesta di cui all'art. 5 commi 5 -  6 - 7 | Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.lgs.n.32  02/02/2021  calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe (\*\*) | Alla tariffa si applicano le maggiorazioni (\*\*\*) previste all’art. 8  commi 1 e 4 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 | Questa tariffa si applica anche ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali:  -finalizzato al rilascio di certificati e attestati ufficiali per export;  -finalizzati all’inserimento e al mantenimento degli stabilimenti nelle liste export;  In caso di campionamento il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all’esportazione è a carico dell’operatore. Tale costo verrà aggiunto alla tariffa ed è determinato sulla base dei tariffari dei laboratori di riferimento.  Non rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all’art. 5 c. 5 quelli condotti attraverso piani di monitoraggio e di sorveglianza nazionali per la verifica dei requisiti dello stato membro e non del singolo operatore. |
| Sezione 6 – Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue | D.lgs. n. 32 del 02/02/2021  art. 6, commi da 6 a  12  Allegato 2, Sezione 6 | Tariffa forfettaria annua differenziata in tre fasce di  rischio: | Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista  all’art. 8 c. 4 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 (\*\*\*) | La tariffa si applica, a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale, sugli stabilimenti elencati nella tabella A sezione 6 Allegato 2 del D.lgs.n. 32 del 02/02/2021 che commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce.  Sono sempre assoggettati alla tariffa le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry (art. 6 c. 10 del decreto)  Sono esclusi dal pagamento della tariffa i produttori primari, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.  Nel caso in cui lo stabilimento effettui più di una delle attività di cui all’all. 2 sez. 6 tab. A si applica un’unica tariffa corrispondente a quella relativa al livello di rischio più alto tra quelli attribuiti allo stabilimento |
| Rischio Basso 200,00 € |
| Rischio Medio 400,00 € |
| Rischio Alto 800,00 € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezione 8 - Rilascio riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti dei settori:   1. degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente al regolamento CE n. 852/2004 | D.lgs. n. 32 del 02/02/2021  art. 6 commi 13 - 14  Allegato 2, Sezione 8  punti 1 e 2 | 300,00 €  Tariffa forfettaria di cui all’all. 2 sez. 8 punto 1 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale | Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 1 e 2 del D.Lgs.  02/02/2021 n. 32  NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all’art.  8 c. 4 del decreto stesso (\*\*\*).  Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all’art. 8 c. 1 (\*\*\*) |  |
| Tariffa su base oraria di cui all’art. 10 c. 2 (\*\*) del D. Lgs.  02/02/2021 n. 32 per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento (all. 2  sez. 8 punto 2) |
| Sezione 8 - Aggiornamento dell'atto di riconoscimento degli stabilimenti dei settori:   1. degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente al regolamento CE n. 852/2004 | D.lgs. n.32 del 02/02/2021  art. 6 commi 13 - 14  Allegato 2, Sezione 8  punti 3 - 4 - 5 | 100,00 €  Tariffa forfettaria di cui all’all. 2 sez. 8 punto 3 del D.lgs.n. 32 del 02/02/2021 per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale | Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 3 - 4 -  5 del D.Lgs. n. 32  02/02/2021  NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all’art.  8 c. 4 (\*\*\*).  Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all’art. 8 c. 1 (\*\*\*) | Le tariffe per gli aggiornamenti del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:  a) sospensione o revoca del riconoscimento;   1. variazione della toponomastica; 2. variazione di rappresentate legale di società di capitali. |
| Tariffa su base oraria di cui all’art. 10 c. 2 (\*\*) del D.lgs. n. 32  02/02/2021 per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto di riconoscimento (all. 2  sez. 8 punto 4) |
| 50,00 €  Tariffa forfettaria di cui all’all. 2 sez. 8  punto 5 del D.lgs. n. 32 02/02/2021  per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza sopralluogo |
| Sezione 8 - Rilascio delle autorizzazioni diverse dai riconoscimenti previste dalle norme dei settori di cui all’art. 1 c. 1 del D.lgs.n. 32 del 02/02/2021 ovvero:   * Alimenti e sicurezza alimentare * Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) * Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI | D.lgs.02/02/2021 n.  32  art. 6 c. 15  Allegato 2, Sezione 8  punto 6 | Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.lgs.  02/02/2021 n. 32 (\*\*) | Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 6 - 4 -  5 del D.lgs. n. 32  02/02/2021  NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all’art.  8 c. 4 (\*\*\*).  Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all’art. 8 c. 1 (\*\*\*) | Nella tariffa è incluso l’eventuale sopralluogo. |
| Sezione 8 - Registrazione e relativi aggiornamenti (comprese notifiche avvio attività, subingressi e variazione tipologia produttiva) degli stabilimenti dei settori:   1. alimenti (Reg. CE n. 852/04) | D.lgs. n. 32 del 02/02/2021  art. 6 commi 13 – 14  Allegato 2, Sezione 8  punto 7 | 20,00 €  Tariffa forfettaria di cui all’ 2 sez. 8 punto 7 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 | Alla tariffa NON si applica la maggiorazione dello 0,5% previste  all’art. 8 c. 4 (\*\*\*) | Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione non sono dovute nei seguenti casi:   1. sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato; 2. variazione della toponomastica; 3. variazione di rappresentate legale di società di capitali. |
| Controlli ufficiali e altre attività ufficiali **non programmati**, in materia di:   * Alimenti e sicurezza alimentare * Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) | D.lgs. n.32 del  02/02/2021  Art. 9 commi 1 e 2 | Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.lgs.  02/02/2021 n. 32 (\*\*) | Alla tariffa NON si applica la maggiorazione prevista all’art. 8 c. 1 ma si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all’art.  8 c. 4 (\*\*\*). | Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di:   * accertata non conformità (controllo di verifica risoluzione delle non conformità – la tariffa non è dovuta se tale controllo è contestuale ad un controllo ufficiale già programmato) * sospetta non conformità successivamente confermata dall’Autorità competente. In questo caso sono a carico dell’operatore che ha generato la non conformità sia l’attività di controllo che i costi relativi ad eventuali analisi, prove e diagnosi effettuate. |
| * Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI | D.lgs. n.32 del 02/02/2021  Art. 9 comma 6 |  |  | Fatte salve le esclusioni previste all’art. 1 c. 6 del D.lgs n. 32.del 02/02/2021  la tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, gli operatori del commercio al dettaglio, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari. |
| Controlli ufficiali e altre attività ufficiali **su richiesta**, in materia di:   * Alimenti e sicurezza alimentare * Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) * Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI | D.lgs. n.32 del 02/02/2021  Art. 9 commi 1 e 3 | Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.lgs. n. 32 del  02/02/2021 (\*\*) | Alla tariffa si applicano le maggiorazioni (\*\*\*) previste all’art. 8  commi 1 e 4 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 | Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli per il rilascio di certificati e attestati ufficiali e quelli di cui all’art. 5 commi 5, 6 e 7.  Fatte salve le esclusioni previste all’art. 1 c. 6 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021  la tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, gli operatori del commercio al dettaglio, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari.  Sono a carico dell’operatore i costi per analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati nel corso dei controlli richiesti. Tale costo verrà aggiunto alla tariffa ed è determinato sulla base dei tariffari dei laboratori di riferimento. |
| **(\*) - Le tariffe di cui al D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 , come disposto all’art. 1 c. 6 lettera a) e b), non si applicano agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs.03/07/2017 n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs.02/01/2018 n. 1** | | | | |
| **(\*\*) La tariffa su base oraria di cui all’art. 10 comma del 2 D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 è determinata moltiplicando la tariffa oraria di cui all’allegato 3 sezione 1 dello stesso decreto per le ore o frazioni di ore (frazione minima il minuto) impiegate da ciascun addetto incaricato ad eseguire il controllo ufficiale o le altre attività ufficiali.**  **Ai fini della determinazione della tariffa non deve essere computato il tempo di viaggio, incluso il tempo per il trasporto dei campioni al laboratorio.** | | | | |
| **(\*\*\*) Art. 8 D.lgs. n. 32 del 02/02/2021**  **Comma 1- La tariffa oraria è maggiorata del 30 per cento, quando i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati:**   1. **in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;** 2. **nei giorni festivi;** 3. **nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all’orario previsto per l’effettuazione del controllo ufficiale o dell’altra attività ufficiale**   **Comma 4 - La tariffa applicata all’operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l’attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale** | | | | |
| **NB:**  **Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività**  **ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea (art. 1 c. 3)** | | | | |
| **Il pagamento anticipato è previsto soltanto per le tariffe forfettarie per la registrazione e i relativi aggiornamenti di cui all’allegato 2 sezione 8 punto 7 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 per cui l’Azienda USL verifica il pagamento da parte dell’operatore (art. 13 c. 6)** | | | | |
| **PROVVEDIMENTI PER OMESSO PAGAMENTO (art. 17 commi dal 3 al 6 del D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 :**  **Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.**  **Trascorsi sessanta giorni da questa richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.** | | | | |